



## CITTA' DI CATANZARO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N 180**  
**Data 22/12/2021**

**OGGETTO:** AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I° grado del Comune di Catanzaro per il biennio 2022 - 2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di dicembre alle ore 14:30 e successive, nella Sala dell' Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Straordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ABRAMO SERGIO	SINDACO	X	ALTOMARE ANNA	CONSIGLIERE	
AMENDOLA ANDREA	CONSIGLIERE		ANGOTTI ANTONIO	CONSIGLIERE	X
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE		CELI FRANCESCA CARLOTTA	CONSIGLIERE	X
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	X	CICONTE VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE	
CONSOLANTE ENRICO	CONSIGLIERE	X	CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	
COSTA LORENZO	CONSIGLIERE	X	COSTANZO MANUELA	CONSIGLIERE	X
COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	X	CRITELLI ANDREA	CONSIGLIERE	X
DE SARRO VINCENZO	CONSIGLIERE		GALLO ROBERTA	VICE PRESIDENTE	X
GIRONDA FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	MERANTE GIOVANNI	CONSIGLIERE	
MIRARCHI ANTONIO	CONSIGLIERE		MOTTOLA DI AMATO MAURIZIO	CONSIGLIERE	
PISANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	POLIMENI MARCO	PRESIDENTE	X
PRATICO AGAZIO	CONSIGLIERE	X	PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE	
RENDA GIULIANO	CONSIGLIERE	X	RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
ROTUNDO CRISTINA	CONSIGLIERE	X	SESTITO RAFFAELA	CONSIGLIERE	
TALARICO FABIO	CONSIGLIERE	X	TRIFFILETTI ANTONIO	CONSIGLIERE	X
URSINO ANTONIO	CONSIGLIERE	X			

**PRESENTI N° 21**

**ASSENTI N° 12**

Presiede il Presidente Marco Polimeni.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I° grado del Comune di Catanzaro per il biennio 2022 - 2023.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta del Dirigente del PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI ad oggetto "**AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di 1° grado del Comune di Catanzaro per il biennio 2022 - 2023**", che di seguito si riporta :

### IL DIRIGENTE

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale compete al Consiglio Comunale la "*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";

**VISTO** il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, **convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221**, che all'art. 34 "*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*", commi 20 e 21, prevede quanto segue:

1. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;*
2. *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento...;*

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), che:

all'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici ed accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) prevede quanto segue:

1. *Una concessione o un appalto pubblico nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

b) *oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*

all'art. 18, comma 1, lettera a, prevede quanto segue:

*1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;*

all'art. 192 prevede quanto segue:

a) il comma 1, prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco avviene secondo le modalità e i criteri definiti dall'ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti;

b) il comma 2 prevede quanto segue: *2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;*

**VISTE** le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

**VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U. n. 210 del 08/09/2016 ed in vigore dal 23/09/2016, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta od indiretta, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera o), secondo il quale s'intendono «società in house»: *le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3*»;

l'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*;

l'art. 16, comma 1, secondo il quale le società in house, che rispettino gli assetti organizzativi ivi previsti, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

VISTO il Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 che all'art. 5, par. 2, Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370, prevede, salvo che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a società *in house*. In merito, ad avviso del Consiglio di Stato, Sezione V, *sentenza 6 luglio 2020, n. 4310*, «un rapporto di regola ed eccezione» non esisterebbe per il servizio di trasporto pubblico locale, «in forza della disposizione sovranazionale» sopra richiamata (art. 5, par. 2, par. 2, Reg. CE n. 1370/2007) e in ragione «dell'esclusione sul piano interno dal codice dei contratti pubblici di cui all'art. 18, lett. a)». Ribadisce che in presenza di una modalità di affidamento qualificata dalla stessa sovraordinata normativa euro-unitaria come ordinaria, ovvero dal citato art. 5, comma 2, del regolamento n. 1370 del 2007, e dalla conforme normativa nazionale (art. 61 della legge n. 99 del 2009) la comparazione rispetto alle possibili alternative non refluiscie sulla legittimità della scelta, che altrimenti perderebbe il suo carattere di soluzione posta su un piano di parità con queste ultime. In base al regolamento europeo di settore, questa modalità è da considerarsi ordinaria, senza necessità di motivare la congruità rispetto al mercato. Sarebbe, dunque, inapplicabile l'art. 192, comma 2, Codice dei contratti pubblici, che impone invece la comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'*in house* e del ricorso al mercato e che postula il ricorso al mercato quale forma principale di affidamento di pubblici servizi.

## **CONSIDERATO**

che si deve garantire con carattere di continuità al servizio di “gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado e per gli alunni portatori di handicap residenti nel Comune di Catanzaro, annualità 2022 - 2023”;

che con tale servizio, il Comune intende facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, agevolando, specie per gli alunni che sono domiciliati in località distanti o che, comunque, hanno problemi di collegamento con la scuola, l'esercizio del diritto allo studio;

che il servizio di trasporto scolastico può essere qualificato come servizio pubblico locale in quanto si prospetta in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti;

che il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile;

**TENUTO CONTO** che il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale:

a) non può essere interrotto;

b) l'affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con un numero adeguato di scuolabus rispondenti alle vigenti norme in materia, organizzare il servizio sulla base di quanto stabilito dalla stazione appaltante in conformità allo svolgimento dell'orario scolastico in essere presso gli Istituti comprensivi, che può modificarsi nei vari anni scolastici, eseguire il servizio, in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico in particolare con il Decreto Ministero dei Trasporti 31/01/1997, la circolare n. 23 dell'11/03/1997, il D.M. 20/12/1991 n. 448 , la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 2 del 02/12/2011;

c) il gestore del servizio dovrà collaborare con il Comune nell'individuazione dei percorsi degli scuolabus, in caso di modifiche al percorso funzionali alle iscrizioni al servizio nonché nella verifica periodica degli utenti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti circa la presenza di nuovi utenti sugli scuolabus;

### **DATO ATTO**

che l'attuale servizio è svolto dall'A.M.C. □ *società in house al 100%* del Comune di Catanzaro - affidato con contratto rep. n. 5 del 17 gennaio 2020, ed è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021;

che in materia di affidamento *in house*, sono rilevanti le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica adottato nel Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che definisce le «società in house» le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto (*si veda Art. 2*);

che per costante giurisprudenza, in richiamo all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di motivare in maniera puntuale l'affidamento in autoproduzione di servizi disponibili sul mercato, evidenziando in modo specifico le ragioni che hanno determinato il mancato ricorso al mercato;

### **PRECISATO**

che l'affidamento diretto, "*in house*" - lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei "*servizi pubblici locali*" - costituisce una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei "*servizi pubblici locali*", ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto "*in house*" (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 762/13; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599);

che sul ricorso al modello *in house* per la gestione dei servizi pubblici, il Consiglio di Stato si è espresso con Sentenza Sez. VI, 11.02.2013 n. 762, sancendo che venuto meno l'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 per scelta referendaria, e dunque venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello *in house*, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello *in house* e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti,
- individuazione del modello più efficiente ed economico,
- adeguata istruttoria e motivazione;

## RILEVATO

che con la nozione di *“in house providing”* si indica una forma di **delegazione interorganica**, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'Amministrazione comunale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08), in presenza della quale è ammessa la deroga all'applicazione del principio del metodo competitivo per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

che le condizioni idonee a determinare la *“delegazione interorganica”* sono:

**a)** partecipazione pubblica totalitaria dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C- 26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);

**b)** *“controllo analogo”*;

**c)** destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante (requisiti previsti dall'ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti *“in house”*, riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08);

che relativamente al *“controllo analogo”*, la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che volgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V □28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI □3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08);

**RILEVATO** ancora che rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- *“l'affidamento diretto di un “servizio pubblico” è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una “longa manus”, dell'Ente stesso”*;
- *“l'espressione ‘in house’ indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione “interorganica” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008);*

**DATO ATTO** che per poter legittimamente affidare un contratto con modalità *“in house”*, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, così come già previsto all'art.1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali, le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto *“in house”*, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. E che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

**1)** delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

2) dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

**RICHIAMATE** le indicazioni dell'ANAC in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con le quali l'Autorità:

1. ha stabilito che prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l'in-house, invece della gara, mettendo in grado anche cittadini e operatori economici esclusi dall'in-house di verificare e controllare se tali motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara;
2. ha ribadito il principio che senza una motivazione adeguata l'affidamento di appalti e concessioni in-house è da considerarsi illegittimo, perché significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, applicazione del processo senza gara a situazioni opache;
3. ha rilevato che spesso poi le società affidatarie risultano prive di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa e, soprattutto, non presentano chiare ragioni di convenienza economica per tale affidamento, mostrando più una volontà di evitare la gara e privilegiare l'assegnazione diretta;
4. ha evidenziato che l'affidamento in-house avviene senza alcuna preventiva verifica comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi rispetto al benchmark di settore (per valutare le prestazioni o l'efficacia di un processo tecnico o di uno strumento finanziario in rapporto a uno standard di riferimento);

**VISTA** la “**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO** (art. 34 commi 20 e 21 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e art. 192 comma 2 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)” redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e trasmessa al Settore Patrimonio □ Ufficio Partecipate con protocollo n. 149985 del 18 ottobre 2021 e con successiva nota protocollo n. 163072 del 6 novembre 2021, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento attesta che sussistono tutte le condizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dagli artt. 18, comma 1, lettera a) e dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 alla società in house AMC SpA, partecipata al 100% dal Comune di Catanzaro, per le principali seguenti motivazioni (*si rinvia alla allegata Relazione per il testo completo*):

“Per il servizio di trasporto scolastico, la giurisprudenza, pur rilevando che la prestazione dello stesso si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di utenti, ne ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e “non di linea”.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2004, sentenza n. 7636, ha statuito che il servizio di trasporto scolastico poiché persegue delle finalità sociali deve essere qualificato come un servizio pubblico locale. Pertanto, l'Amministrazione comunale può decidere la gestione di tale servizio mediante affidamento diretto ad un ente strumentale di un Comune. La scelta di realizzare la gestione del servizio di trasporto scolastico mediante l'affidamento diretto a ente risponde ad una legittima modalità organizzativa dell'Amministrazione comunale, la quale, avvalendosi di un

soggetto (in questo caso partecipato al 100% dal Comune) che fa parte della medesima struttura amministrativa, non viola la normativa comunitaria (e il principio della concorrenza, che la ispira).

Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano solo e tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico e quindi non di linea di persone. Si deve pertanto ritenere che il servizio di trasporto scolastico, sia di diritto un servizio pubblico (di trasporto).

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la decisione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG assunta il 7 ottobre 2019, ha stabilito che gli enti locali, "nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria", possano "dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza". Secondo la Sezione delle Autonomie, l'erogazione del servizio di trasporto scolastico è "doverosa per legge".

Attualmente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente:

**a)** appalti e concessioni, mediante mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;

**b)** partenariato pubblico  privato, ossia per mezzo di una società mista quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;

**c)** affidamento diretto, in house, senza previa gara ad un soggetto diverso dall'ente ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo.

L'affidamento in *house* in particolare è una modalità di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce i servizi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara e dunque al mercato.

Il modello in *house* è circoscritto ai casi di sussistenza delle seguenti condizioni:

**d)** che la società sia a capitale totalmente pubblico;

**e)** che sia esercitato sulla società un controllo analogo a quello che la pubblica amministrazione esercita sulle proprie strutture e servizi;

**f)** che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che lo controllano.

L'Ente, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, può considerare che l'affidamento del Servizio, mediante procedura "in house", rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, deve essere affidato ad un gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, e che sia in grado di effettuare interventi di miglioramento della gestione, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica e all'ambiente.

Scopo primario dell'affidamento del Servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del Servizio, nonché la riduzione dei relativi costi, favorendo il conseguimento di un risparmio economico, nel rispetto comunque dei livelli qualitativi.

Per poter legittimamente affidare un contratto con modalità *"in house"*, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, così come già previsto all'art.1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali, le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto *"in house"*, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

**1)** delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

**2)** dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Le ragioni del mancato ricorso al mercato muovono lungo due direttrici:

**a)** da un lato assicurare alla società partecipata quel volume contrattuale necessario al suo funzionamento e coerente con l'oggetto sociale di riferimento;

**b)** da un altro lato il mancato ricorso al mercato trova ragione nel confronto concorrenziale attuale con i valori offerti dai possibili concorrenti. L'Amministrazione Comunale, che già in passato ha optato per l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico, relativamente al grado di concorrenza e al numero dei potenziali competitori, vede il soggetto a totale partecipazione pubblica individuato quale affidatario capace di ottenere le migliori sinergie operative, ridurre i costi del servizio e garantire una migliore qualità dello stesso.

Si aggiunge che il mantenimento del servizio consente di garantire da parte della società affidataria i livelli occupazionali in essere ed il personale assunto nel territorio per l'espletamento del servizio.

Le caratteristiche dell'affidamento e della natura servizio da erogare richiedono inoltre una profonda interazione del rapporto tra affidante e affidatario, consolidata nel tempo a seguito dei pregressi rapporti contrattuali, indispensabile a garantire il corretto ed efficace soddisfacimento, che possono essere ottenute solo ricorrendo all'affidamento diretto con modalità *"in house providing"* per un soggetto (AMC SpA) nei cui confronti l'Amministrazione comunale si avvale del potere di effettivo *"controllo analogo"* come quello esercitato sui servizi esercitati in proprio.

L'affidamento diretto di servizio ad AMC SpA, società assoggettata a condizioni di *"controllo analogo"* da parte dell'Amministrazione Comunale, consente alla stessa Amministrazione comunale di disporre con continuità e tempestivamente di tutte le informazioni ritenute necessarie a valutare l'andamento del servizio ed il grado di soddisfacimento dei fabbisogni del servizio pubblico e dell'utenza servita.

La natura ed il dettaglio delle informazioni che l'Amministrazione comunale può ottenere dalla società affidataria non sono limitate da regole contrattuali ma, proprio per l'instaurarsi delle citate condizioni di *"controllo analogo"* sono illimitate, analogamente a quanto avviene per l'attività interna degli uffici e delle funzioni comunali.

L'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico ad AMC SpA, società assoggettata a condizioni di *"controllo analogo"* da parte dell'Amministrazione Comunale consente di approfondire il grado di specificazione delle clausole contrattuali ben oltre a quanto possibile in caso di affidamento a soggetto terzo non assoggettato a controllo analogo da parte dell'Amministrazione Comunale, ciò anche in corso di esecuzione dell'affidamento.

Le possibilità di monitoraggio e controllo offerte all'Amministrazione Comunale dalla condizione di "controllo analogo" esercitata sulla società affidataria per l'affidamento diretto di servizio sono evidentemente notevolmente superiori a quelle esercitabili nei confronti di un soggetto terzo, pur vincolato da clausole contrattuali rigide ma invariabili ed assoggettate a limiti di accettabilità da parte dello stesso soggetto terzo.

Il servizio, diramato nella zona sud del territorio comunale, serve quattro Istituti Comprensivi e, nello specifico:

**a)** per le scuole primarie e per un totale di n. 95 (circa) alunni, gli istituti Casalnuovo, Don Milani, Mattia Preti e Vivaldi;

**b)** per le scuole secondarie di primo grado e per un totale di n. 26 (circa) alunni, gli istituti Casalnuovo, Mattia Preti e Vivaldi.

Gli scuolabus dedicati al servizio, per i percorsi indicati nello schema di contratto di servizio allegato, sono 12, così ripartiti:

- n. 8 scuolabus per accoglienza dedicata alunni/e (Istituti Comprensivi Casalnuovo, Don Milani, Mattia Preti e Vivaldi);
- n. 1 scuolabus per accoglienza dedicata alunni/e diversamente abili (Istituti Comprensivi Casalnuovo, Don Milani, Mattia Preti e Vivaldi);
- n. 3 scuolabus per accoglienza dedicata alunni/e scuola secondaria di primo grado (Istituti comprensivi Casalnuovo, Mattia Preti e Vivaldi).

L'AMC SpA, con nota n.1998 del 13 luglio 2021, confermato con successiva nota del 12 ottobre 2021, n. 2806 (\*), ha presentato il seguente prospetto economico:

Costi di manutenzione	14.000,00
Costo carburante	13.000,00
Costo assicurativo	20.000,00
Costo personale	380.000,00
Costi generali (10%)	42.700,00
Margine (5%)	21.350,00
Totale complessivo	491.005,00

(\* L'AMC SpA, con la richiamata nota del 12 ottobre 2021, n. 2806, a seguito di chiarimenti richiesti dall'Amministrazione comunale con nota dell'8 ottobre 2021, n. 145748 e riguardanti il maggiore sostenimento di costi (euro 491.005,00) rispetto alla disponibilità per l'affidamento del servizio (euro 407.000,00), ha risposto che **"i costi preventivati, che superano la disponibilità in appalto del Comune di Catanzaro, sono riferibili al personale che svolge in modo promiscuo altre attività"**.

Per l'Amministrazione Comunale, stabilizzato l'importo dell'affidamento in euro 407.000,00, i costi da sostenere vengono contabilizzati per come segue: **"Costo per tratta (determinazione oneri annuali complessivi di gestione):** "Euro 407.000,00 : 203 giorni di lezione (anno scolastico 2021/2022) = euro 2.004,93 giorno per complessive n. 12 percorsi; euro 2.004,93 : 12 tratte = **euro 167,08**(iva esclusa) al giorno per ogni percorso dedicato servito".

Per ogni percorso servito, da capolinea a capolinea, l'AMC SpA con e mail del 6 ottobre 2021, ha comunicato una attività quotidiana di n. 5,25 ore lavorative, di cui n. 3,50 ore lavorative medie per coprire le tratte di ogni percorso più n. 1,75 ore lavorative medie per le altre attività propedeutiche al trasporto, quali: controllo delle vetture, rifornimento, pulizia e disinfestazione".

Il fatto che le condizioni economiche proposte dalla società partecipata siano convenienti in relazione alle condizioni reperite sul mercato porta con sé un conseguente beneficio per la collettività, derivante dal migliore impiego delle risorse pubbliche.

Sicché potrebbe apparire perfino eccessivo soffermarsi ulteriormente sugli altri aspetti, peraltro già sopra esplicitati, che pure derivano dall'erogazione del servizio a mezzo di una società partecipata, quali:

1. il maggiore controllo sulla *governance* societaria e sulle scelte gestionali, impedendo azioni elusive degli obblighi contrattuali di servizio o azioni che diminuiscano la qualità del servizio fissata dal contratto;
2. la possibilità di gestire le dinamiche contrattuali e gli aggiornamenti del programma di esercizio con maggiore facilità nel rapporto negoziale;
3. la possibilità di garantire il servizio in maniera universale grazie al proprio "veicolo societario" partecipato".

Nelle sue determinazioni finali, il Responsabile Unico del Procedimento ha così concluso: *"Alla luce degli elementi e delle ragioni evidenziate in questo documento, è possibile concludere che sussistono tutte le condizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dagli artt. 18, comma 1, lettera a) e dall'192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 alla società partecipata AMC SpA"*;

**RITENUTO** condivisibile:

la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house del servizio di trasporto scolastico (art.34 commi 20 e 21 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e art. 192 comma 2 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e trasmessa al Settore Patrimonio □Ufficio Partecipate con protocollo n. 149985 del 18 ottobre 2021 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e trasmessa al Settore Patrimonio □Ufficio Partecipate con protocollo n. 149985 del 18 ottobre 2021 e con successiva nota protocollo n. 163072 del 6 novembre 2021;

lo schema di contratto di servizio per l'affidamento diretto all'AMC SpA del servizio di trasporto scolastico per il biennio 2022 - 2023, verso un corrispettivo annuo di euro 407.000,00 oltre iva (pari alle precedenti annualità 2020 □2021);

**DATO ATTO** che alla presente proposta, in sede di discussione da parte del Consiglio Comunale, sarà accluso il parere obbligatorio formulato dall'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 3, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012 (legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

**RICHIAMATE**

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 7 maggio 2021 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP ) 2021-2022-2023;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 7 maggio 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 26 maggio 2021 e successivi atti di modifiche ed integrazioni di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il periodo 2021-2022-2023 e del piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, del TUEL;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 10 ottobre 2012, legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. le premesse al presente atto si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di affidare il servizio di trasporto scolastico alla società AMC partecipata in house providing del Comune di Catanzaro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, alla luce delle motivazioni contenute nella "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house del servizio di trasporto scolastico" ed alle condizioni generali previste nello schema di "contratto di servizio", entrambi allegati al presente atto, verso un corrispettivo annuo di euro 407.000,00 oltre iva (co-finanziato per euro 29.983,20 dalla Regione Calabria, nell'ambito del Piano annuale del Diritto allo Studio);
3. di prendere atto che alla presente proposta, in sede di discussione da parte del Consiglio Comunale, sarà accluso il parere obbligatorio formulato dall'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 3, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012 (legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);
4. di prendere atto che la spesa di euro 814.000,00 oltre iva 10% di euro 81.400,00 e quindi di complessive euro 895.400,00 a copertura del servizio per l'intero biennio 2022 - 2023, è finanziabile per come segue:

Bilancio	Capitolo	Importo
2021	27780	29.983,20
2022	26960	364.216,80
2022	26980	14.500,00
2022	26990	39.000,00
2023	26960	394.200,00
2023	26980	14.500,00
2023	26990	39.000,00

5. di dare mandato al competente Dirigente per l'adozione degli atti gestionali conseguenti all'attuazione del presente provvedimento relativi all'impegno pluriennale della spesa e stipula contratto con l'AMC SpA per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il biennio 2022 - 2023, verso un corrispettivo annuo di euro 407.000,00 oltre iva (*annotazioni d'impegni a tergo del presente atto*), autorizzando, nella prestazione del servizio in vigenza del contratto, eventuali modifiche sulla base di intervenute esigenze delle parti, di innovazioni legislative o di rilevanti variazioni sullo stato dell'utenza;

6. di prendere atto dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

7. di rendere il deliberato immediatamente eseguibile al fine di garantire la continuità del servizio senza interruzioni, stante l'imminente scadenza dell'affidamento al 31 dicembre 2021.

**IL FUNZIONARIO**  
**VINCENZO CARIOTI**

(con firma digitale)  
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**IL DIRIGENTE**  
**SIMONA PROVENZANO**

(con firma digitale)  
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO** AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I° grado del Comune di Catanzaro per il biennio 2022 - 2023.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**IL DIRIGENTE**  
**SIMONA PROVENZANO**

(con firma digitale)  
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Data 10/12/2021**

## SERVIZI FINANZIARI

**OGGETTO:** AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I° grado del Comune di Catanzaro per il biennio 2022 - 2023.

**Dettaglio movimenti contabili :**

<b>Entrata/ Spesa</b>	<b>Anno Esercizio</b>	<b>Capitolo Numero e Descrizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Numero Impegno</b>	<b>Anno Impegno</b>
Spesa	2023	269900000	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	39.000,00	00095	2023
Spesa	2022	269900000	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	39.000,00	00372	2022
Spesa	2023	269800000	SERVIZIO TRASPORTI TRAMITE AUTOLINEE PUBBLICHE E PRIVATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA - AMC SPA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	14.500,00	00094	2023
Spesa	2022	269800000	SERVIZIO TRASPORTI TRAMITE AUTOLINEE PUBBLICHE E PRIVATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	14.500,00	00371	2022

			MEDIA - AMC SPA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA			
Spesa	2023	269600000	SERVIZIO TRASPORTI TRAMITE AUTOLINEE PUBBLICHE E PRIVATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AMC SPA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	394.200,00	00093	2023
Spesa	2022	269600000	SERVIZIO TRASPORTI TRAMITE AUTOLINEE PUBBLICHE E PRIVATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AMC SPA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	364.216,80	00370	2022
Spesa	2021	277800000	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	29.983,20	04133	2021

**VISTO DI ANNOTAZIONE CONTABILE**

***“Visto per l’annotazione contabile art. 32 – c.4 – regolamento contabilità***

**Data 13/12/2021**

**IL Funzionario Del Settore Finanziario**

**Sig.ra Simona Apollini**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

## SERVIZI FINANZIARI

**OGGETTO:** AMC SpA. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I° grado del Comune di Catanzaro per il biennio 2022 - 2023.

**Dettaglio movimenti contabili :**

<b>Entrata/Spesa</b>	<b>Anno Esercizio</b>	<b>Capitolo Numero e Descrizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Numero Impegno</b>	<b>Anno Impegno</b>
Spesa	2023	269900000	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	39.000,00	00095	2023
Spesa	2022	269900000	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	39.000,00	00372	2022
Spesa	2023	269800000	SERVIZIO TRASPORTI TRAMITE AUTOLINEE PUBBLICHE E PRIVATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA - AMC SPA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	14.500,00	00094	2023

Spesa	2022	269800000	SERVIZIO TRASPORTI TRAMITE AUTOLINEE PUBBLICHE E PRIVATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA - AMC SPA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	14.500,00	00371	2022
Spesa	2023	269600000	SERVIZIO TRASPORTI TRAMITE AUTOLINEE PUBBLICHE E PRIVATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AMC SPA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	394.200,00	00093	2023
Spesa	2022	269600000	SERVIZIO TRASPORTI TRAMITE AUTOLINEE PUBBLICHE E PRIVATE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AMC SPA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	364.216,80	00370	2022

Spesa	2021	277800000	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	29.983, 20	04133	2021
-------	------	-----------	---	---------------	-------	------

**Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**Data \$dataParere**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Dott. ANTONINO FERRAILO**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** il Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni il quale cede la parola all'assessore Concetta Carrozza per relazionare in merito al secondo iscritto all'ordine del giorno;

**UDITA** la relazione dell'assessore Carrozza;

**VISTO** l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

**DATO ATTO** che entra in aula il consigliere Amendola ed esce il consigliere Rotundo ore 16.14;

**UDITO** il Presidente del Consiglio Marco Polimeni il quale pone in votazione l'argomento in trattazione;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

**PRESENTI N. 21**

**VOTANTI N. 20**

**ASTENUTI N. 1**

**Voti favorevoli: n. 20** (Abramo, Amendola, Angotti, Celi, Ciciarello, Consolante, Costa, Costanzo M., Costanzo S., Critelli, Gallo, Gironda, Mancuso, Polimeni, Praticò, Renda, Riccio, Talarico, Triffiletti, Ursino).

**Voti Contrari: n. =====;**

**Astenuti: n. 1** (Pisano);

**VISTO** l'esito della votazione che precede

### DELIBERA

- che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta e riportata in premessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

### DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.gs 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

**Letto e Approvato**

---

**Presidente**

**Sig. Marco Polimeni**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Segretario**

**Dott.ssa Sica Vincenzina**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)